



Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Risposta a nota

10.4.01

del
Dir. Sec. N. A/20469

Roma, OTT. 2001 20

117173

REGISTRI

Partenza N. CS 8149/01-189
data

da citare integralmente nella risposta

Allegati N. 1

OGGETTO. Articolo 145, comma 96 della legge 23 dicembre 2000. n. 388.
Competenza degli Agrotecnici. Richiesta di parere.

AGENZIA DEL TERRITORIO

Direzione Centrale Affari Generali e Legali

Largo Leopardi, 5

00185 ROMA

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
14. NOV. 2001
UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. GEN N. A/65775

Protocollo
Bisetti - C - E

Esaminato il quesito formulato con la nota cui si risponde, si premette quanto segue:

Nel 1995, il Collegio Nazionale Agrotecnici adiva il TAR del Lazio chiedendo l'annullamento dell'art. 1, 4° comma del D.M. Ministero delle Finanze del 19.4.94, n. 701 nella parte in cui ometteva di richiamare - ai fini della individuazione dei soggetti abilitati alla effettuazione di pratiche catastali - l'art. 1, 7° comma della L. 165/90 che invece ricomprendeva la categoria fra i soggetti abilitati a stipulare convenzioni con l'Amm.ne per il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto.

A sostegno dell'impugnativa, il collegio allegava vari vizi di presunta illegittimità e, in particolare che.

- gli agrotecnici già erano legittimati a pratiche catastali;
- le norme che non prevedevano la loro competenza in materia erano entrate in vigore prima della istituzione dell'ordine degli agrotecnici;
- che nell'ordinamento vi era piena equiparazione fra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario.

Si prega: bastare per ogni dubbio o necessità di informazioni e chiarimenti, anche urgenti, al Sig. Subordinato incaricato, in ogni caso.



Avvocatura Generale dello Stato

Il Ministero delle Finanze acquisiva medio tempore 2 pareri del Consiglio di Stato, il quale sostanzialmente affermava che la piena equiparazione fra i due diplomi non era sufficiente ad equiparare anche le due aree professionali.

Il TAR nel ritenere che la normativa in vigore non legittimasse la piena equiparazione professionale, sollevava peraltro questione di legittimità costituzionale per contrasto dell'art. 11 della L. 251/86 come sostituito dall'art. 10 della L. 91/91 (che non prevedeva l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti in materia catastale) con gli artt. 3,4 e 35 della Costituzione, sollevando il dubbio di irrazionalità di disposizioni che precludessero agli agrotecnici tali compiti.

La Corte Costituzionale con sentenza 441/2000 ha ritenuto manifestamente infondata la questione rilevando che la oggettiva diversità del corso di studi degli agrotecnici rispetto alle altre categorie, giustificasse l'esercizio del potere discrezionale del legislatore di escluderli da tali attività.

Con il comma 96 dell'art. 145 L. 23.12.2000, n. 338, si è disposto che gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della L. 679/69 e artt. 5 e 7 del D.P.R. 650/72 e la denuncia di variazione di cui all'art. 27 del T.U. delle imposte sui redditi, resi dai soggetti di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legge 90/90 convertito in L. 165/90, sono redatti in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 701/94. Considerato che le prime norme richiamate riguardavano le competenze in materia catastale e, che l'art. 1, comma 7 del D.L. 90/90 comprende gli agrotecnici fra i soggetti abilitati a stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, il Collegio degli agrotecnici ha affermato la propria competenza in materia di pratiche catastali. Tale conclusione è stata contestata dai Collegi Nazionali dei Geometri e dei Periti Agrari con il sostegno di due pareri proveritate, ai quale ha ribattuto il Collegio degli Agrotecnici con altro parere proveritate.

Ed è su ciò che è chiamata ad esprimersi questa Avvocatura Generale.

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

I controinteressati Collegi dei Geometri e dei Periti Agrari contestano la pretesa degli Agrotecnici rilevando che:

1. La norma della L.F. non è idonea ad estendere l'ambito delle competenze degli Agrotecnici in quanto irrazionale, illogica e contraria ai principi generati dell'Ordinamento;
2. La norma è comunque incostituzionale

Il primo ordine di censure non sembra avere alcun fondamento.



Avvocatura Generale dello Stato

L'osservazione che la norma preveda che le competenze ivi richiamate siano esercitate dai Consigli Nazionali dei Professionisti e quindi sia del tutto irrazionale, omette di considerare che i Consigli Nazionali erano legittimati non a porre in essere direttamente le attività in materia catastale ma a stipulare convenzioni con tale oggetto con l'Amm.ne del Catasto. Evidentemente l'ordine professionale interveniva in quanto ente esponenziale in rappresentanza dei suoi iscritti per concordare le condizioni dell'attività da svolgersi da parte di questi ultimi. Sembra quindi abbastanza chiaro che il legislatore nell'integrare con la previsione del Consiglio degli Agrotecnici i Consigli delle categorie abilitate a sottoscrivere in rappresentanza dei propri iscritti le convenzioni per lo svolgimento di attività in materia catastale, abbia esteso anche agli Agrotecnici la competenza a svolgere tali attività.

Né maggior pregio hanno le ulteriori osservazioni dei Geometri e Periti Agrari. E' infatti evidente che la mancata sottoscrizione in concreto delle convenzioni sia irrilevante dal punto di vista giuridico come pure che la legge ben può - in forza del richiamo all'art. 11 della L. 251/86 - modificare le competenze professionali, anche se adottata a prescindere da una riforma di legge professionale.

Quanto alla approvazione di un emendamento soppressivo della piena parificazione degli Agrotecnici ai cessati agrimensori, la circostanza appare egualmente irrilevante, potendosi al più da essa arguire - senza peraltro valore giuridico vincolante - un orientamento parlamentare contrario ad una totale equiparazione di principio, senza che ciò possa avere alcun rilievo sul problema in esame e cioè sull'attribuzione agli Agrotecnici di specifiche competenze in materia catastale.

Per quanto attiene quindi al primo profilo, si può concludere sull'esistenza di una normativa volta ad attribuire agli Agrotecnici competenze in materia catastale quali gli atti di aggiornamento catastale e le denunce di variazioni già attribuite agli altri tecnici dalla legislazione previgente.

Più delicato appare il secondo profilo relativo alla possibile incostituzionalità della legge.

Tale tesi è sostenuta nel parere pro veritate acquisito a sostegno delle ragioni del Consiglio Nazionale dei Geometri sulla base essenzialmente della precedente sentenza della Corte Costituzionale che aveva ritenuto che la diversa preparazione e conoscenza degli Agrotecnici rispetto alle altre categorie giustificava la non estensione ad essa di ulteriori attività professionali.

Da ciò si vuole desumere che la norma dell'art. 145 in esame violerebbe l'art. 3 della Costituzione in quanto ammetterebbe a svolgere la stessa attività, soggetti di diversa preparazione professionale e, in particolare, una categoria - gli Agrotecnici - priva della necessaria ed adeguata preparazione.



Avvocatura Generale dello Stato

In sostanza si ritiene che se la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime le norme che precludono agli Agrotecnici l'esercizio delle attività in materia catastale di cui all'art. 11 della L. 251/86, di converso ne deriverebbe la illegittimità costituzionale delle norme che al contrario attribuiscono tale competenza.

Peraltro anche questo profilo ad un attento esame non risulta fondato.

Premesso che nella fattispecie non si verte sulla piena equiparazione degli Agrotecnici alle altre categorie ma solo su una estensione della loro competenza in materia catastale e premesso che potrebbe dubitarsi della violazione del principio di eguaglianza quando, come nella fattispecie, non ci si duole di un proprio svantaggio rispetto ad altri ma di un vantaggio a questi ultimi attribuito, la Corte Costituzionale ha ritenuto rientrare nella competenza del legislatore valutare quali competenze attribuire agli Agrotecnici e in particolare ha ritenuto "non irragionevole" la scelta di escludere certi compiti "senza che a ciò contraddica la devoluzione di talune limitate competenze in materia catastale, riconducibile a singole disposizioni normative ...".

In concreto sembra che la Corte Costituzionale abbia rimesso al legislatore l'individuazione della competenza in materia catastale da attribuire agli Agrotecnici, senza che da ciò possa prospettarsi l'illegittimità costituzionale delle norme che costituiscano esercizio di tale facoltà discrezionale attribuita al legislatore. Ad escludere tale illegittimità stanno proprio le considerazioni del TAR e del Consiglio di Stato volte a porre in risalto gli elementi comuni fra le varie categorie e in particolare, sia la equipollenza a fini scolastici del diploma di Agrotecnico rispetto a quello di perito agrario sia la presenza di insegnamenti in materia catastale anche nel corso di studio degli Agrotecnici sia infine la seppur limitata previgente attribuzione di competenza nella materia.

Ciò sembra sia sufficiente a considerare non irragionevole e ingiustificabile la scelta operata dal legislatore con la norma in esame.

Naturalmente ciò non esclude l'opportunità che in concreto la legge possa porre limiti e condizioni volte ad assicurare agli Agrotecnici un incremento di professionalità specifico nella materia. Ma de jure condito si ritiene che allo stato la richiesta degli Agrotecnici di essere ammessi a compiere le attività di cui alla normativa richiamata dall'art. 145, comma 96 sia fondata.

Il parere è stato reso in conformità dell'avviso espresso dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato nella seduta del 24 ottobre 2001.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO